



COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza dell'Oratorio n° 1 – 67048 Rocca di Mezzo - Tel 0862/91121 – FAX 0862/917364
E-mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it – PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it

Ordinanza N.7 del 02-04-2026

COPIA

DIVIETO DI PRATICA DI ATTIVITÀ ALPINISTICHE, SCI FUORI PISTA, ESCURSIONI E TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ ANNESSE CHE POTREBBERO CAUSARE DISTACCO DI VALANGHE E SLAVINE, SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

II SINDACO

VISTI gli intensi fenomeni nevosi e le precipitazioni che hanno interessato il territorio del Comune di Rocca di Mezzo;

VISTE le quotidiane comunicazioni da parte del Centro Funzionale Abruzzo della Protezione Civile con le quali si informano i comuni dei gradi di criticità per rischio idraulico diffuso;

VISTI gli “Avvisi di condizioni meteorologiche avverse” e le “Comunicazioni criticità valanghe” inviate dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo e dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo;

ACQUISITA la nota di *raccomandazione rischio valanghe* (prot. n. 4876 del 01/04/2026) da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile – Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici con la quale “*si invitano le Autorità Locali di Protezione Civile a tenersi costantemente aggiornate, sui Bollettini di Pericolosità Valanghe emessi dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri e sulle informative emesse dal Centro Funzionale d’Abruzzo, e monitorare costantemente il proprio territorio al fine di essere pronti ad affrontare le criticità*”;

RITENUTO altresì, che le attuali condizioni metereologiche e quelle previste nei prossimi giorni, congiuntamente alla tipologia ed alla quantità di neve caduta nei giorni scorsi su quella già trasformata, potrebbe far aumentare ulteriormente il grado di pericolo di distacco di valanghe e slavine;

VISTO l’Art. 54 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione”;

ORDINA

Dalla data odierna e fino al giorno 12/04/2026, su tutto il territorio del Comune di Rocca di Mezzo, il divieto di praticare attività alpinistiche, sci fuori pista, escursioni e tutte le altre attività annesse che potrebbero causare distacco di valanghe e slavine con particolare riferimento alle seguenti zone:

- 1) Selva Canuta
- 2) Valle delle lenzuola
- 3) Costa della Tavola
- 4) Punta Trento
- 5) Punta Trieste
- 6) Colle dell'Orso
- 7) Rifugio Sebastiani
- 8) Monte Velino
- 9) Monte Sirente
- 10) Rifugio La Vecchia
- 11) Colle di Mandra Spera
- 12) Balzi dell'Anatella

DISPONE

- 1) La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca di Mezzo;
- 2) venga trasmessa alla Prefettura dell'Aquila, al Comando Stazione dei Carabinieri di Rocca di Mezzo e AL Nucleo Carabinieri Forestali di Rocca di Mezzo, alla Polizia Locale di Rocca di Mezzo e all'UTC per la verifica e per la sua esatta osservanza;

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 650 C.P.) costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7-bis D.L.vo 18 Agosto 2000 N.267 e ss.mm.ii. con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 applicabile con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 N. 689;

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, si comunica che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR dell'Aquila oppure, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Il SINDACO

F.to EMILIO NUSCA